



CONVENZIONE TIPO FINALIZZATA ALLA CONCESSIONE DI PRODOTTI DI FINANZIAMENTO A PENSIONATI ENASARCO

L'anno _____, il giorno__ del mese di_____ in Roma Via _____

TRA

La FONDAZIONE ENASARCO, con sede in Roma, Via Antoniotto Usodimare 31, codice fiscale n. _____, rappresentato nel presente atto da _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ e legale rappresentante

E

.....

VISTO

Il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e s.m.i.

Il D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i.

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito in legge 14 maggio 2005, n. 80

Il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 27 giugno 2006

Il D.M. 27 dicembre 2006, n. 313

CONSIDERATO

che con l'art. 13-bis della legge 14 maggio 2005, n. 80 e con l'emanazione del Regolamento di attuazione di cui al D.M. 27 dicembre 2006, n. 313, è stata data ai pensionati la facoltà di contrarre prestiti estinguibili con cessione fino ad un quinto della pensione;

che il pensionato può contrarre prestiti solo con Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dagli articoli 106 e 107 del D. Lgs. n. 385 del 1993 ed il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti;

che la pensione può essere ceduta solo nel limite massimo della quota cedibile quale risulta dall'applicazione della normativa in materia e dal Regolamento di attuazione che costituisce parte integrante della presente convenzione;

che il prestito verso cessione del quinto comporta per la Fondazione ENASARCO l'attivazione di procedure amministrative;

che la Fondazione ENASARCO intende agevolare l'accesso ai finanziamenti da parte dei pensionati, garantendo la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato;

che è necessario disciplinare la cessione del quinto della pensione fissando alcuni principi generali e regole organizzative da seguire al fine di assicurare piena operatività, uniformità di indirizzi ed omogeneità di comportamento nei rapporti tra Fondazione ENASARCO, pensionati, Banche e Intermediari finanziari;

che le Banche/Intermediari finanziari che abbiano interesse a partecipare all'iniziativa e che aderiranno alla stessa, si impegnano ad erogare i prodotti di finanziamento nel rispetto di tutte le norme della presente Convenzione.

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 ASSUNZIONE DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione tipo (di seguito "Convenzione").

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La Convenzione disciplina le modalità operative ed applicative per la concessione, da parte di Banche e di Intermediari Finanziari, iscritti nell'elenco generale previsto dagli art. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 1993, dei prestiti da estinguersi con cessione fino ad un quinto della pensione previsti dall'articolo 1, commi 2-bis e ss del D.P.R. n.180 del 1950.

ART. 3 DESTINATARI

Possono contrarre prestiti estinguibili con cessione di quote fino ad un quinto della pensione, fatto salvo il trattamento pensionistico minimo così come determinato annualmente dall'INPS, i soggetti che percepiscono dalla Fondazione ENASARCO i trattamenti pensionistici di vecchiaia, invalidità parziale/inabilità, e superstiti.

Viene esplicitamente escluso l'intervento di altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) diverse dalle società del gruppo bancario di appartenenza nei rapporti tra l'intermediario finanziario e i richiedenti.

ART. 4

INTERMEDIARI FINANZIARI AUTORIZZATI

La Fondazione ENASARCO procede a dare esecuzione alla cessione del quinto esclusivamente per i prestiti concessi dagli Intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale previsto dall' art. 106 del D.Lgs. n. 385 del 1993 ed il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti.

ART. 5

CONTRATTO E NOTIFICA

Le domande relative ai prodotti di finanziamento di cui all'articolo 2 della presente Convenzione sono presentate dai richiedenti presso le dipendenze delle Banche e degli Intermediari finanziari aderenti che provvedono all'istruttoria delle relative pratiche.

Il pensionato, prima della stipula del contratto, richiede alla Fondazione ENASARCO, attraverso le modalità stabilite dalla stessa, il rilascio della "comunicazione di cedibilità" da cui risulta l'importo della quota cedibile, determinato sulla base delle risultanze contabili accertate alla data di comunicazione di cedibilità.

Le Banche e gli Intermediari Finanziari, previa acquisizione della "comunicazione di cedibilità" provvedono a notificare i contratti alla Fondazione ENASARCO, Via Antoniotto Usodimare 31 00154 Roma – Servizio Prestazioni – in qualsiasi forma, purché avente data certa e con le modalità all'uopo indicate.

ART. 6

TRATTENUTE SULLA PENSIONE

La Fondazione ENASARCO entro 20 giorni dalla notifica del contratto, previa verifica dei requisiti di legge e delle condizioni previste dalla presente Convenzione, comunica al cessionario l'accoglimento o il rigetto del contratto stesso.

La Fondazione , in caso di accoglimento, effettua la prima trattenuta entro il terzo mese successivo alla notifica del contratto. Le successive avverranno con cadenza bimestrale entro la fine del primo mese del bimestre.

Entro gli stessi termini di cui al comma precedente la Fondazione si impegna a riversare alle Banche ed agli Intermediari Finanziari gli importi trattenuti, secondo le modalità operative all'uopo concordate con i predetti.

Le eventuali rate già scadute sono recuperate a partire dal primo rateo di pensione sul quale viene applicata la trattenuta per il tempo necessario al recupero.

ART. 7

RIDUZIONE DELLA QUOTA CEDIBILE

L'importo della quota cedibile di cui all'art. 5 è determinato sulla base delle risultanze contabili accertate alla data della comunicazione di cedibilità.

L'importo di cui al comma 1 può essere modificato a seguito delle variazioni della prestazione pensionistica.

In caso di riduzione della quota cedibile conseguente a variazioni della pensione ceduta, la Fondazione si impegna a comunicare, entro 60 giorni, alla Banca/Intermediario finanziario e al pensionato, l'importo della nuova quota cedibile che rimane immutata fino a nuove comunicazioni da parte degli interessati.

A partire dal primo bimestre di pagamento utile, successivo alla data della comunicazione di cui al comma 3, l'importo trattenuto sulla pensione è ridotto automaticamente e senza necessità di ulteriore comunicazione fino a concorrenza della nuova quota cedibile.

Nell'ipotesi di cui al comma 4, il cessionario si impegna a restituire, senza opporre nessuna eccezione, alla Fondazione entro 30 giorni dalla richiesta, le somme versate in eccedenza nel periodo intercorso tra la data dell'accertamento della riduzione della quota cedibile e la comunicazione di cui al comma 3.

La Fondazione è espressamente esonerata da ogni responsabilità conseguente a modifiche della quota di cessione del quinto.

Il mancato rispetto del termine di cui al comma 5 comporta la revoca dell'accettazione all'esecuzione dei contratti di cessione da parte della Fondazione ENASARCO concessa ai sensi di quanto stabilito all'art. 4.

Al termine dell'ammortamento naturale del prestito, nel caso si fossero verificate riduzioni di quote trattenute rispetto alla quota originaria, la Fondazione provvederà ad effettuare ulteriori trattenute, ciascuna fino ad un massimo del quinto disponibile, a favore del cessionario fino al concorso dell'importo originario totale da rimborsare.

ART. 8

REVOCA O SOSPENSIONE DEL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA

In caso di provvedimento di revoca o di sospensione del diritto alla prestazione pensionistica, la Fondazione si impegna a darne comunicazione al cessionario entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato al pensionato il provvedimento adottato.

Il cessionario si impegna a restituire alla Fondazione ENASARCO, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, tutte le somme erogate a titolo di cessione del quinto relative ai ratei di pensione emessi dopo la data del provvedimento di cui al comma 1.

Il mancato rispetto del termine di cui al comma 5 comporta la revoca dell'accettazione all'esecuzione dei contratti di cessione da parte della Fondazione ENASARCO concessa ai sensi di quanto stabilito all'art. 4.

ART. 9 DECESSO DEL PENSIONATO

In caso di decesso del pensionato la Fondazione ENASARCO si impegna a darne comunicazione alla Banca/all'Intermediario Finanziario entro 60 giorni dalla data in cui ne è venuta a conoscenza dell'evento stesso.

La Banca/Intermediario Finanziario si impegna a restituire alla Fondazione entro 30 giorni dalla comunicazione del decesso del pensionato tutte le somme erogate a titolo di cessione del quinto relative ai ratei di pensione emessi dopo il decesso.

Il mancato rispetto del termine di cui al comma 5 comporta la revoca dell'accettazione all'esecuzione dei contratti di cessione da parte della Fondazione ENASARCO concessa ai sensi di quanto stabilito all'art. 4.

ART. 10 ESTINZIONE ANTICIPATA DI PRESTITI

La Banca/Intermediario finanziario si impegna a comunicare entro 30 giorni dalla data del provvedimento adottato l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del prestito.

La Fondazione provvede a sospendere il pagamento delle quote di cessione entro 60 giorni dalla notifica della predetta comunicazione dandone notizia al pensionato ed all'Intermediario.

Il cessionario, allo stesso tempo, si impegna a restituire direttamente al pensionato le trattenute versate dalla Fondazione ENASARCO dopo l'estinzione, anche anticipata, del prestito, manlevando la stessa da qualsiasi richiesta del pensionato che ha estinto il finanziamento.

Qualora l'estinzione anticipata sia avvenuta per contrarre un nuovo contratto di finanziamento con cessione del quinto della pensione, si applicano le disposizioni di cui agli art. 6 e seguenti della presente procedura.

ART. 11 CONDIZIONI APPLICATE

Il cessionario si impegna a riportare nei contratti tutte le componenti di costo del finanziamento ed ad includere le stesse nel calcolo del TEG con la sola esclusione degli oneri fiscali, come da vigente normativa.

Il cessionario si impegna a praticare un TEG massimo non superiore a quello riportato nelle seguenti tabelle in relazione alla durata dell'ammortamento.

Età scadenza	fino a 60 mesi	Da 72 a 120 mesi
da 18 a 65	8,00%	9,20%
da 66 a 75	10,30%	10,10%
da 76 a 80	12,90%	12,00%
da 81 a 85	17,00%	15,60%

Sono fatte salve le disposizioni di cui ai decreti ministeriali ai sensi della legge 7 marzo 1996 n. 108 " Disposizioni in materia di usura", relativamente alla categoria " Cessioni del quinto dello stipendio e della pensione".

In particolare il Cessionario si impegna ad applicare ai contratti di finanziamento le seguenti condizioni:

- a) Tasso di mora non superiore al tasso di interesse contrattuale (maggiorato di zero punti percentuali);
- b) Oneri aggiuntivi in caso di estinzione anticipata non previsti;
- c) Massima durata del finanziamento pari a 10 anni;
- d) Modalità di rimborso bimestrale;
- e) Età del richiedente non superiore a 85 anni alla data di scadenza del piano di ammortamento.
- f) La Banca/Intermediario finanziario si impegna, inoltre, con la sottoscrizione della presente convenzione a proporre contratti di finanziamento nei quali è presente l'indicazione analitica delle seguenti componenti di costo:

- Commissione Finanziaria;
- T.A.N. (Tasso Annuo Nominale);
- Interessi del finanziamento in funzione del T.A.N.
- T.E.G. (Tasso Effettivo Globale) calcolato in funzione delle citate componenti di costo applicate al finanziamento;
- Premio assicurativo per la copertura contro il rischio di premorienza;
- Imposte e tasse relative al finanziamento;

La Banca/Intermediario finanziario si impegna, altresì, ad indicare analiticamente nel prospetto del finanziamento, l'importo erogato al pensionato, l'importo della rata di ammortamento e la durata del rimborso, e l'importo complessivo (montante) restituito dal pensionato.

ART. 12 RESPONSABILITA' E ADEMPIMENTI

Viene esclusa espressamente ogni e qualsiasi responsabilità e/o garanzia della Fondazione ENASARCO in ordine al buon esito dell'operazione di finanziamento nel suo complesso ed alla singola trattenuta, salvo quanto previsto dalla presente Convenzione e dalla normativa di legge.

E', altresì, esclusa qualunque responsabilità della Fondazione ENASARCO in caso di riduzione della quota di cedibilità, per effetto di variazioni in diminuzione della pensione, fermo restando il recupero degli importi residuali al termine dell'ammortamento naturale, di cui all' art. 7.

La Banca/Intermediario finanziario si impegna a restituire alla Fondazione ENASARCO, senza opporre nessuna eccezione, tutte le trattenute eventualmente versate e non dovute a qualunque titolo dalla Fondazione.

La Banca/Intermediario finanziario si impegna a fornire alla Fondazione ENASARCO, con cadenza bimestrale, i dati relativi ai finanziamenti erogati ai pensionati.

L'inosservanza o l'uso strumentale di quanto previsto nella presente Convenzione, in particolare il mancato rispetto dei tassi prestabiliti e delle altre condizioni in essa contenute da parte della Banca/Intermediario finanziario sarà causa di risoluzione di diritto della Convenzione stessa, salvo l'eventuale danno ulteriore.

ART. 13 RIMBORSO ONERI

La Banca/Intermediario finanziario si impegna a rimborsare alla Fondazione ENASARCO, anticipatamente, le spese amministrative sostenute per le cessioni attivate.

Nei confronti delle Banche e degli Intermediari di cui all' art. 4, che hanno sottoscritto l'apposita Convenzione, l'onere da corrispondersi in via anticipata per ogni bimestre di pagamento e per ciascun contratto di cessione, è pari all' importo

applicato dalle Poste Italiane S.p.A. per ogni operazione di versamento in c/c postale. Qualora il numero delle delegazioni in atto risulti superiore a 30, l'onere complessivo bimestrale per ogni cessione viene ridotto a € 0,25 mensili.

Nei confronti delle Banche e degli Intermediari di cui all' art. 4 che non hanno sottoscritto l'apposita Convenzione, l'onere, da corrispondersi in via anticipata per ogni bimestre di pagamento e per ciascun contratto di cessione, è pari ad € 7,50 (sette/cinquanta).

Le somme di cui ai commi 2 e 3 sono trattenute direttamente dalla Fondazione ENASARCO sull'ammontare complessivo bimestrale riversato alla Banca/Intermediario Finanziario.

ART. 14

RINVIO

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio a quanto contenuto nelle disposizioni applicative approvate dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 58/2009 del 23 luglio 2009, che vengono integralmente accettate con la sottoscrizione della presente Convenzione, nonché, in quanto applicabili, alle norme di cui al D.P.R. n. 180 del 1950 e s.m.i. e alle condizioni generali dei contratti.

ART. 15

FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione alla interpretazione, all'esecuzione e/o alla validità della presente convenzione, il Foro competente ed esclusivo è quello di Roma.

ART. 16

DURATA

La Convenzione ha validità per 3 anni a decorrere dal....., salvo rinnovo espresso tramite scambio di lettere raccomandate.

ART. 17

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La Fondazione ENASARCO può risolvere unilateralmente e senza alcun preavviso la Convenzione in caso di violazione delle prescrizioni in essa contenute da parte della Banca/Intermediario finanziario sottoscrittore.

ART. 18

DOMICILIO LEGALE E FORO COMPETENTE

Agli effetti del presente atto, la Fondazione ENASARCO è domiciliata in Roma Via Antoniotto Usodimare 31.

ART. 19

ONERI FISCALI

La presente Convenzione viene redatta in quattro copie originali, di cui una per ciascuna parte contraente e le altre due per l'Ufficio del Registro di Roma. L'onere e le spese di registrazione in caso d'uso, nonché quelle per eventuali bolli, sono ad esclusivo carico delle Banche e degli Intermediari Finanziari.

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma,